

Città di Lavagna

Piano Comunale di Emergenza

Relazione Generale

Versione 1.1
giugno 2005

Indice

| | |
|---|---------|
| 1. Premessa | pag. 4 |
| 2, Attività di Protezione Civile | pag. 5 |
| 3. Obiettivi | pag. 5 |
| 3.1 Riduzione dell'esposizione a rischio della cittadinanza e dei beni presenti s territorio | pag. 5 |
| 3.2 Interventi strutturali e attività di mitigazione | pag. 6 |
| 3.3 Valutazioni socio - economiche | pag. 6 |
| 3.4 Rischio accettabile o residuo | pag. 6 |
| 4. I compiti istituzionali in materia di Protezione Civile | pag. 7 |
| 5. La struttura di Protezione Civile nel comune di Lavagna | pag. 7 |
| 6. Livello Pianificatorio | pag. 8 |
| 6.1 Caratteristiche del territorio | pag. 8 |
| 6.1.1 Elaborati di analisi | pag. 8 |
| 6.1.1 Elaborati specifici | pag. 9 |
| 6.2 Definizione del rischio | pag. 9 |
| 6.3 Tipologia degli eventi attesi | pag. 11 |
| 6.3.1 Naturali | pag. 11 |
| 6.3.2 Antropici | pag. 11 |
| 6.4 Risorse | pag. 11 |
| 6.4.1 Personale | pag. 12 |
| 6.4.2 Mezzi | pag. 12 |
| 6.4.3 Finanziarie | pag. 12 |
| 6.4.4 Strutture | pag. 12 |
| 7. Livello Attuativo | pag. 12 |
| 7.1 Competenze e Responsabilità | pag. 12 |
| 7.2 Schemi Operativi | pag. 13 |
| 7.3 Procedure | pag. 13 |
| 7.4 Strumenti Operativi per la gestione dell'Emergenza | pag. 14 |

| | |
|--|---------|
| 7.4.1 Comitato Comunale di Protezione Civile | pag. 14 |
| 7.4.2 Centro Operativo Comunale | pag. 15 |
| 7.4.3 Reperibilità | pag. 15 |
| 7.5 Rapporti con gli Enti Sovraordinati | pag. 16 |
| 7.6 Attività di Privati | pag. 17 |
| 8. Normativa di riferimento | pag. 17 |
| Allegati | pag. 21 |

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

Relazione Generale

1. Premessa

Le gravi catastrofi che hanno colpito nel recente passato la nostra regione e tutto il territorio nazionale, hanno determinato una sempre maggiore attenzione da parte del legislatore ai temi di protezione civile, che pertanto acquistano sempre maggiore rilevanza, inserendosi tra i compiti d'istituto degli Enti locali ed in particolare dei Comuni e richiedendo un rilevante impegno in termini di attività e risorse.

Infatti, soprattutto negli ultimi anni, leggi nazionali e regionali hanno delineato le funzioni, in materia di Protezione Civile, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

In particolare la **Legge 24 febbraio 1992, n. 225** che individua il Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile e definisce le tipologie di evento calamitoso e gli ambiti di competenza, il **Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112** che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative alla predisposizione dei Piani Comunali di emergenza e per ultima la **Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 9** che tra le competenze dei Comuni ribadisce l'obbligo di predisporre ed aggiornare i Piani Comunali di Emergenza.

Vi sono inoltre, sia a livello nazionale che regionale, numerose norme di settore che regolamentano le diverse materie (Difesa del suolo, Industrie a rischio, Incendi boschivi, emergenza sanitaria, ecc.).

Il **Piano di Emergenza Comunale** si articola in:

- A. Relazione generale**
- B. Schemi operativi per la gestione delle diverse tipologie di emergenze**
- C. Elaborati di supporto**

Quale studio generale dei rischi, il documento è strutturato su **due livelli**: il primo **Pianificatorio**, descrittivo delle caratteristiche del territorio ed il secondo **Attuativo** ad introduzione degli schemi operativi .

Per ciò che concerne i richiami ed i collegamenti con la pianificazione sovracomunale, le più recenti norme che assegnano questi compiti alle **Province** si è tenuto conto del **Piano Provinciale di Emergenza**, elaborato così come previsto sia dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.118 che dalla Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 9.

2. Attività di Protezione Civile (art. 3 Legge 225/1992) **Previsione; Prevenzione; Soccorso; Superamento dell'Emergenza.**

Rientrano nelle attività di Protezione Civile, svolte negli ambiti di rispettiva competenza dalle Amministrazioni e dagli Organismi componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile, quelle finalizzate a prevedere e prevenire i diversi tipi di rischio ed all'attuazione degli interventi di soccorso e superamento dell'emergenza a favore dei soggetti colpiti.

3. Obiettivi

3.1. Riduzione dell'esposizione al rischio della cittadinanza e dei beni presenti sul territorio

Lo scopo della pianificazione di Protezione Civile Comunale è far sì che al verificarsi di calamità anche gravi, possano essere prontamente attivate dalla Civica Amministrazione, tutte le azioni finalizzate al superamento dell'emergenza, questo con particolare riguardo ad eventi riferibili alla tipologia di cui all'art. 2, comma 1- lettera a) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Per alcune categorie di fenomeni è possibile anticipare l'evento tramite adeguate previsioni e conseguentemente attivare le azioni preventive già predisposte. Tipico esempio è quello riferito agli eventi meteo idrologici monitorati dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria, così come definito dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, che in relazione a possibili eventi meteo - idrologici estremi è autorizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ad emanare i comunicati di Allerta.

Tuttavia, poiché gli eventi di cui si occupa la Protezione Civile sono per definizione straordinari, risulta molto difficile pianificare efficacemente provvedimenti cautelativi, da adottare già in fase preventiva, come ad esempio sgomberi di edifici pubblici o privati, sedi di attività commerciali, chiusura strade, ect., che comporterebbero un pesante impatto socio - economico, soprattutto qualora la precisione spaziale e temporale della previsione non consenta di circoscrivere puntualmente tali provvedimenti, rendendoli di fatto inaccettabili in termini di costo/beneficio.

E' allora necessaria una forte consapevolezza e la massima collaborazione da parte di chi è effettivamente esposto al rischio, essendo il solo in grado di tutelare la propria incolumità prima e durante l'evento adottando comportamenti responsabili e mettendo in atto misure di autoprotezione. A questo scopo la normativa nazionale e regionale affida al Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione Civile, il compito di informare la cittadinanza sui rischi a cui è soggetto il territorio comunale.

3.2 Interventi strutturali e attività di mitigazione

Ragionando in termini di pericolosità e di vulnerabilità, concetti che verranno meglio descritti in seguito, gli studi realizzati nell'ambito del Piano di Emergenza potranno anche consentire, a livello di pianificazione generale, di evidenziare la necessità di interventi strutturali per la riduzione del rischio con un'attenta valutazione della pericolosità degli eventi attesi e conseguentemente l'impatto sulla vulnerabilità dell'ambiente fisico e del costruito. Tali valutazioni tengono comunque in considerazione le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati come ad esempio i Piani di Bacino.

3.3 Valutazioni socio - economiche

La corretta valutazione dell'impatto socio economico si fonda sulla predisposizione di scenari di danno atteso anche sulla base della conoscenza degli eventi passati e non può prescindere quindi, dalla raccolta delle informazioni esistenti circa le conseguenze degli eventi già verificatisi.

In concreto esistono ben pochi riferimenti precisi ed esaurienti su fenomeni calamitosi del passato ed è quindi importante che sia sviluppata e curata organicamente per il futuro la raccolta dei dati dedotti dai Rapporti di evento relativi a nuove emergenze, in particolare in funzione:

- ❑ **dell'ampiezza dell'area interessata;**
- ❑ **dei danni alle persone coinvolte;**
- ❑ **dei danni ad opere pubbliche;**
- ❑ **dei danni a beni privati;**
- ❑ **delle risorse impiegate per il superamento dell'emergenza.**

Le informazioni così raccolte permetteranno tra l'altro di quantificare le risorse necessarie per il superamento di emergenze relative ad eventi attesi.

3.4 Rischio accettabile o residuo

Nello studio progettuale di qualunque intervento strutturale, le opere vengono calcolate per garantirne la funzionalità anche in occasione di eventi rari di riferimento, che vengono determinati in base ad una analisi costi - benefici.

Le eventuali conseguenze di fenomeni che oltrepassino il limite così calcolato, rappresentano il danno accettabile o residuo, ovvero il rischio di subire danni la cui prevenzione avrebbe comportato un aggravio di costi ritenuto eccessivo per la realizzazione dell'opera.

In materia di Protezione Civile, il danno accettabile o residuo può essere considerato solo in fase di prevenzione/pianificazione, dove i limiti sono definiti dall'entità dell'evento individuato come riferimento (in alcuni casi definita dalla normativa, come per i fenomeni alluvionali) e dalla possibilità di intervento, in termini di risorse, degli organi preposti per fronteggiare la calamità, nella fattispecie dalla Civica Amministrazione

A livello di attività di emergenza invece l'ambito di intervento non è limitabile preventivamente in base all'intensità degli eventi; pertanto, anche dove non siano stati pianificati interventi specifici, le strutture preposte devono comunque intervenire per portare soccorso alla popolazione.

4. I Compiti Istituzionali in Materia di Protezione Civile

L'analisi della normativa vigente permette di individuare le competenze che il legislatore attribuisce agli Enti Locali. Particolare rilievo assume la responsabilità assegnata al **Sindaco** in qualità di "**Autorità Comunale di Protezione Civile**".

Detto ruolo, prima circoscritto alle fasi di gestione dell'emergenza, si è via via ampliato, con le più recenti disposizioni di legge, includendo anche attività di pianificazione e prevenzione .

E' inoltre affidato al Sindaco il compito di informare preventivamente la cittadinanza sulle tipologie di rischio presenti sul territorio e fornire, durante l'emergenza, ulteriori comunicazioni e aggiornamenti sulla situazione in atto.

5. La Struttura di Protezione Civile nel Comune di Lavagna

L'Amministrazione Comunale di Lavagna non ha previsto nel proprio Organigramma una Struttura specifica di Protezione Civile, funzionalmente autonoma sia nello svolgimento delle attività di pianificazione, programmazione e coordinamento sia per l'attività d'intervento sul territorio, in caso di evento calamitoso, dotata cioè di risorse specifiche in termini di personale, di attrezzature e mezzi specifici, ma di costituire l'Unità Organizzativa Protezione Civile, da attivare in caso di necessità, che individua all'interno della Polizia Municipale il Centro Operativo a cui sono affidati i compiti di ricezione dei messaggi della Prefettura e della Regione e i compiti specifici che saranno individuati negli Schemi Operativi parte integrante della presente Pianificazione e all'Area Tecnica i compiti di pianificazione, di attuazione degli interventi e coordinamento delle azioni di Protezione Civile sia preventive che di emergenza, secondo quanto indicato dal Comitato Comunale di Protezione Civile costituito come più avanti descritto.

In particolare sia la Polizia Municipale, sia l'Area Tecnica svolgono funzioni di programmazione e organizzazione delle attività di Protezione Civile e, in caso di eventi calamitosi, concorrono alla gestione dell'emergenza, quale supporto primario del Comitato Comunale di Protezione Civile.

6. Livello Pianificatorio

L'attività di pianificazione, si configura come il complesso delle conoscenze, integrate in relazione alle caratteristiche del territorio, alla natura dei fattori di rischio e alle risorse disponibili, in funzione degli scenari relativi ai diversi tipi di rischio.

6.1. Caratteristiche del territorio

6.1.1. Elaborati di analisi

- **Carta tematica geologica (tav. 01 A)**

Rappresentazione delle caratteristiche geologico – strutturali e litologiche del substrato con la valutazione delle condizioni dell'ammasso roccioso nonché indicazione dello spessore delle coltri ed indicazioni sulla presenza di frane attive, paleofrane, ecc.

- **Carta tematica idrogeologica (tav. 02 A)**

Rappresentazione delle caratteristiche idrologiche del territorio in merito alla presenza di emergenze idriche, zone di impregnazione ed alle situazioni di forte contrasto di permeabilità (fenomeni erosivi, frane, discariche, ecc.)

Estrema importanza hanno altresì i seguenti elaborati inerenti fattori di rischio a forte incidenza in ambito comunale:

- **Carta del rischio geomorfologico (tav. 03 A)**

Rappresentazione, estratta dagli elaborati del Piano di Bacino dell'Ambito Regionale 16, delle aree a rischio di dissesto idrogeologico distinte in base alla pericolosità secondo la classificazione introdotta dal D.L.180/1998

- **Carta delle Aree del territorio comunale percorse dal fuoco (tav. 04 A)**

Perimetrazione, a scadenza annuale, delle aree del territorio comunale percorse dal fuoco.

- **Carta delle Fasce di inondabilità presenti sul territorio comunale (tav. 05 A)**

Rappresentazione, estratta dagli elaborati del Piano di Bacino dell'Ambito Regionale 16, che individua le aree a rischio di inondazione distinte per tempi di ritorno.

La documentazione cartografica sopra indicata viene pertanto recepita quale elemento integrativo e di supporto alla pianificazione di Protezione Civile.

6.1.2. Elaborati specifici

Planimetria del territorio comunale (tav. 06 A) con indicate:

- **Posizione e consistenza strutture sanitarie e di soccorso**
Rappresentazione e schedatura Pronto Soccorsi, Pubbliche Assistenze e popolazione disabile.
- **Posizione e consistenza strutture di Protezione Civile**
Rappresentazione e schedatura delle strutture comunali e delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.
- **Posizione e consistenza delle aree utilizzabili ai fini di protezione civile**
Rappresentazione e schedatura di aree idonee allo smistamento di persone ed al posizionamento di roulottepoli, attendamenti, containerpoli, ovvero per ammassamento mezzi e atterraggio elicotteri.
- **Posizione strutture ricettive**
Rappresentazione e schedatura delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale da utilizzare per l'eventuale ricovero di popolazione in difficoltà.

6.2. Definizione di Rischio

Il rischio può essere sinteticamente definito nel modo seguente:

"Frequenza di un evento potenzialmente pericoloso associato alla presenza di soggetti o beni che ne subiscono i danni."

in formula viene espresso:

$$R \text{ (Rischio)} = H \times D$$

dove:

H è la pericolosità (hazard) e **D** indica il danno conseguente l'evento

La **Pericolosità (H)** è la probabilità con cui un evento di caratteristiche anomale, potenzialmente catastrofiche, può verificarsi in un dato intervallo di tempo, indicando con:

P = probabilità annua

T = tempo di ritorno in anni

N = arco di tempo considerato in anni

si può rappresentare in formula

$$H = [1 - (1 - P)^N] \times N$$

La pericolosità può essere espressa anche in funzione del **tempo di ritorno (P= 1/T)**, per cui:

$$H = [1 - (1 - 1/T)^N] \times N$$

Il **Tempo di Ritorno (T)** è il numero di anni che mediamente intercorre tra il verificarsi di eventi della stessa intensità in un arco di tempo sufficientemente lungo (**N**).

E' possibile estrapolare matematicamente valori di tempi di ritorno più lunghi del periodo di osservazione, ma chiaramente devono essere intesi come valori puramente indicativi.

Il **Danno (D)** viene espresso come:

$$D = W \times E$$

dove

W = (weakness) Vulnerabilità'

E' la debolezza del sistema sociale e territoriale, intesa come carenza che gli elementi sociali e territoriali possiedono nei confronti dell'evento ipotizzato ed il suo valore è compreso tra 0 e 1.

E = Esposizione

Può essere espressa come funzione del numero di individui coinvolti, del valore economico o sociale del bene esposto al danno, dei danni sul patrimonio culturale.

Da quanto accennato derivano tra l'altro due importanti considerazioni:

- Un fenomeno poco probabile (con H che tende a zero) determina un rischio basso anche a fronte di vulnerabilità di una certa consistenza così come un danno di entità ridotta, anche a fronte di fenomeni molto frequenti, non induce rischi rilevanti.
- In tutti i casi il rischio, essendo il prodotto tra la probabilità che si verifichi un evento e la probabilità che tale evento produca un danno, non può essere mai uguale a zero.

6.3. Tipologia degli eventi attesi

Gli eventi estremi che si possono verificare vengono indicativamente suddivisi in due grandi gruppi: il primo comprendente gli eventi naturali, il secondo situazioni di rischio che discendono da attività o comportamenti dell'uomo.

Ognuno dei rischi comunque inquadrati può essere messo in relazione con l'altro gruppo, basti pensare agli incendi boschivi per la quasi totalità "dolosi/colposi" o alle frane innescate da interventi antropici non adeguati o ancora alle esondazioni dovute alla presenza di modificazioni artificiali dei corsi d'acqua.

Di seguito sono elencate le tipologie di evento atteso, in relazione all'ambito territoriale comunale, con i riferimenti agli schemi operativi già redatti per alcuni di essi.

6.3.1. Naturali

- ❑ **Meteo-Idrologico** (Alluvione, Mareggiata, Tromba d'aria.)
- ❑ **Incendio Boschivo**
- ❑ **Rischio sismico**
(Il Comune di Lavagna è stato inserito in classe III ai sensi dell'Ordinanza P.C.M.n.3274 del 20 marzo 2003)

6.3.2. Antropici

- ❑ **Inquinamento** (aria, acqua, suolo)
- ❑ **Trasporti** (Ferroviario, Aereo, Navale, Stradale.)
- ❑ **Sanitario**
- ❑ **Vari** (crollo di strutture, incendio di edifici, esplosioni, ecc)

6.4. Risorse

Le risorse a cui il presente documento fa riferimento, sono quelle disponibili attraverso le varie Aree Funzionali del Comune di Lavagna e sono descritte negli specifici Schemi Operativi riferiti alle diverse tipologie di evento e costituiscono parte integrante della presente Pianificazione.

Oltre a quelle ordinariamente gestibili, possono essere annoverate tra le risorse utilizzabili a fini di protezione civile anche quelle presenti sul territorio comunale ma non direttamente dipendenti dalla Civica Amministrazione.

In casi di particolare gravità può essere fatto ricorso a queste risorse attraverso provvedimenti straordinari delle Autorità di Protezione Civile.

In generale le risorse disponibili sono suddivise in quattro categorie.

• 6.4.1. Personale

Personale in servizio o in reperibilità presso Aree Funzionali rappresentate nel Comitato Comunale di Protezione Civile e cittadini iscritti ad Associazioni di Volontariato convenzionate con la Civica Amministrazione;

• 6.4.2. Mezzi

Strumenti e materiali a disposizione presso le Aree Funzionali rappresentate nel Comitato Comunale di Protezione Civile;

• 6.4.3. Finanziarie

Risorse economiche destinate dal bilancio comunale a finalità di Protezione Civile;

• 6.4.4. Strutture

Beni immobili di proprietà della Civica Amministrazione utilizzabili in caso di evento calamitoso.

7. Livello Attuativo

La possibilità di attivare in modo tempestivo ed efficace le funzioni di Protezione Civile nelle fasi di emergenza, passa necessariamente attraverso la redazione di schemi operativi e di procedure, che rappresentano l'organizzazione delle risposte che occorre dare alle esigenze che si presentano nei diversi tipi di evento calamitoso. Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà pertanto un rilievo differente a seconda della natura dell'emergenza e degli effetti causati dallo specifico fenomeno.

7.1. Competenze e Responsabilità

Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla salvaguardia e alla tutela della vita umana e dei beni pubblici e privati a fronte di eventi calamitosi attraverso la previsione/prevenzione dei rischi, il soccorso in fase di emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita dopo un evento.

Recependo questi principi fondamentali, deve essere affrontato per primo il tema dell'informazione alla cittadinanza circa i rischi che possono verificarsi sul territorio e l'indicazione dei relativi comportamenti di autoprotezione finalizzati ad evitarli od eventualmente a fronteggiarli correttamente.

La diffusione della cultura della prevenzione e dell'autoprotezione è l'attività fondamentale per concretizzare la mitigazione dei rischi, infatti la consapevolezza da parte della cittadinanza delle situazioni di pericolo è l'unica vera arma per renderli nell'immediato meno insidiosi, in attesa della realizzazione di interventi strutturali per la rimozione/riduzione dei rischi.

La parte operativa vera e propria fa riferimento ai compiti istituzionali affidati alle varie strutture in cui è articolata la Civica Amministrazione. S'intende quindi che le attività di Protezione Civile, sia a livello di prevenzione che di emergenza, nei vari campi di competenza comunale, fanno capo alle stesse strutture che gestiscono la materia in via ordinaria.

Tali strutture operano con modalità tecnico/operative autonome facendo uso delle risorse di cui dispongono, secondo le direttive ed il coordinamento del Comitato Comunale di Protezione Civile.

La Pianificazione di Emergenza consiste quindi nel predisporre degli Schemi Operativi specifici, in relazione alle varie tipologie dei possibili eventi calamitosi che potrebbero mettere a rischio l'incolumità della cittadinanza, finalizzati a prevedere e gestire al meglio le azioni delle Strutture Operative coinvolte nell'emergenza.

7.2. Schemi Operativi

Lo **Schema Operativo** è l'insieme delle procedure finalizzate allo svolgimento delle azioni previste per affrontare un determinato tipo di emergenza.

La finalità è la limitazione delle conseguenze di eventi dannosi attraverso la predisposizione di interventi di soccorso e di protezione ovvero tramite la riduzione dell'esposizione al rischio da parte della cittadinanza e dei beni presenti sul territorio per mezzo della puntuale informazione sui rischi che possono verificarsi, ovvero tramite azioni atte ad evitare che cittadini inconsapevoli si esponano a maggiori pericoli.

Per ogni tipologia di rischio, come già sopra descritto, dovrà essere redatto uno schema operativo specifico, ovvero uno stesso schema potrà fare riferimento a più tipi di emergenze assimilabili o comunque gestibili con analoghe modalità.

7.3. Procedure

Per procedura si intende una sequenza di azioni predeterminate atte ad assicurare, per quanto possibile, la risoluzione di un problema complesso.

L'adozione di questo modo di procedere assicura agli Organismi interessati ed in particolare all'interno della Civica Amministrazione la massima funzionalità, consentendo quindi di ottenere la massima efficacia gestionale e di intervento compatibilmente con situazioni di per sé critiche e caratterizzate da impreviste e gravi difficoltà.

Per la redazione di una procedura è fondamentale quindi conoscere i compiti e le risorse a disposizione, affinché non si verifichino ritardi e disguidi nello svolgimento delle attività attribuite.

7.4. Strumenti Operativi per la Gestione dell'Emergenza

Gli Strumenti operativi di cui si è dotato il Comune di Lavagna per fronteggiare eventuali emergenze sono i seguenti:

7.4.1. Comitato Comunale di Protezione Civile

E' l'organismo fondamentale della struttura di Protezione Civile del Comune di Lavagna cui fanno capo le funzioni del Sindaco quale Autorità di Protezione Civile.

E' stato istituito con Ordinanza del Sindaco n. 4726 del 31 agosto 2004.

Esso ha potere decisionale ed è composto sia da membri della Giunta Comunale che da responsabili di strutture tecnico - amministrative in grado di valutare i provvedimenti necessari a fronteggiare, nel miglior modo possibile, qualunque tipo di emergenza.

Il Comitato di Protezione Civile ha sede presso la **Sala Giunta di “Palazzo Franzoni” – Piazza della Liberta, 47**, dove convergono le informazioni di diversa origine e di interesse per la Protezione Civile.

Attualmente è composto da:

Membri della Giunta

- ❑ **Sindaco** con funzioni di Presidente;
- ❑ **Assessore all’Ambiente** con funzioni di Vice Presidente;
- ❑ **Assessore all’Urbanistica**;
- ❑ **Assessore ai Servizi Sociali**
- ❑ **Consigliere Delegato alla Protezione Civile**;

Staff Tecnico

- ❑ **Segretario Generale** con funzioni di coordinatore;
- ❑ **Comandante Polizia Municipale** con funzioni di Vice Coordinatore;
- ❑ **Dirigente dell’Area Tecnica, coadiuvato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, e dagli addetti agli Uffici Ambiente e Protezione Civile**;
- ❑ **Dirigente dell’Area Amministrativa, coadiuvato dagli addetti ai Servizi Sociali**;
- ❑ **Rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato**, con funzioni di raccordo tra Comitato e squadre di volontari attivate per compiti di supporto alle strutture operative della Civica Amministrazione.

Tutte le figure richiamate, qualora impossibilitate a partecipare alle riunioni del Comitato devono designare un proprio sostituto.

E' importante sottolineare che in relazione a particolari eventi, previsti o in atto, il componente della Giunta Comunale che svolge al momento le funzioni di Presidente del Comitato Comunale di Protezione Civile, sentiti gli altri membri, può convocare a far parte temporaneamente del medesimo Comitato altri soggetti, appartenenti o meno alla Civica Amministrazione, la cui collaborazione risulti utile.

7.4.2. Centro Operativo Comunale

Il Centro Operativo Comunale fa capo all’Area della Polizia Municipale ed assicura una presenza di personale addestrato **H16**, in situazione normale, per sette giorni a settimana che si trasforma in **H24** in situazioni di emergenza.

Questa unità operativa costituisce valido riferimento sia per l'acquisizione delle notizie circa l'evoluzione delle emergenze, veicolate tramite le unità di polizia

municipale operanti sul territorio, che per il coordinamento degli interventi in merito alle più svariate segnalazioni in ordine a viabilità, sicurezza, ecc.

7.4.3. Reperibilità

L'Amministrazione comunale intende prevedere una "Reperibilità" in caso di situazioni di Emergenza per l'attuazione di interventi urgenti al di fuori del normale orario di servizio ed in particolare, per gli adempimenti delle funzioni di supporto e consulenza al Comitato Comunale di Protezione Civile, nonché di raccordo e coordinamento con Prefettura, Regione, Provincia e qualsiasi altra struttura e/o Ente coinvolto nella gestione dell'Emergenza stessa.

La programmazione, da parte delle strutture comunali delegate, di questa reperibilità deve assicurare la presenza di un numero di figure professionali, in considerazione delle risorse della Civica Amministrazione, pronte ad intervenire a fronte di eventuali richieste urgenti, garantendo nell'immediato una sufficiente capacità operativa per lo svolgimento delle principali funzioni della struttura.

Nei casi in cui sia possibile prevedere eventi critici, le procedure indicano le attività che ogni Area deve predisporre in materia di prevenzione ed organizzazione interna al fine di garantire un efficace e tempestivo intervento.

7.5. Rapporti con gli Enti Sovraordinati

Agli Enti sovraordinati **Prefettura, Regione e Provincia** fanno capo importanti compiti in materia di Protezione Civile sia per quanto concerne le attività di previsione/prevenzione che per la gestione delle fasi di emergenza e ripristino con particolare riguardo agli eventi di tipo "**b**" e "**c**", così come individuati dall'art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Tra le principali competenze si ricorda che la **Prefettura**:

- 1) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e c) della Legge 24 febbraio 1992, n.225;
- 2) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi ed il ripristino della normalità;
- 3) attiva l'utilizzo delle Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza.

e che ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 sono attribuite alle **Regioni** le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

mentre sono attribuite alle **Province** le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

All'insorgere di emergenze sul territorio e nel caso in cui l'evento non possa essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinandoli, attraverso i Centri Operativi Regionali e Provinciali, istituiti ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 9, con quelli dell'Autorità Comunale di Protezione Civile.

7.6. Attività di Privati

Le procedure redatte per ogni tipologia di rischio possono fornire indirizzi e norme affinché, anche le strutture private (Centri di Distribuzione, Ipermercati, ecc.) che prevedono la concentrazione di persone o di beni in aree ritenute soggette a rischio, siano dotate di strumenti e procedure per la messa in sicurezza e la mitigazione del danno.

In questo senso sono comunque in vigore normative nazionali e regionali che regolamentano le misure di sicurezza in riferimento a diverse tipologie di rischio (es. Norme in materia di Prevenzione Incendi, Sicurezza sul Lavoro, Inquinamento, Trasporti, ecc.) che di fatto già implicano azioni e procedure di tutela dai potenziali rischi (Piani di Evacuazione, Segnaletica Informativa, ecc.).

L'osservanza di dette norme e l'attuazione delle azioni conseguenti rientra nelle responsabilità dei soggetti titolari le singole attività.

8. Normativa di riferimento

- **Protezione Civile**

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"

Definisce le tipologie di evento calamitoso e attribuisce attività e compiti di protezione civile alle varie figure istituzionali.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

In particolare capo VIII Protezione Civile

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art 11 della 15 marzo 1997, n. 59"

Capo IV, art. 79 - Istituisce l'Agenzia di Protezione Civile

Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 9

"Adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio"

Abroga la L.R. 21/10/1996 n° 45 la L.R. 28/01/1997 n° 6

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

art.54 comma 2 Provvedimenti contingibili ed urgenti per pubblica incolumità

"Linee Guida per la Pianificazione Comunale di Protezione Civile" realizzate dalla Regione Liguria, a' sensi art. 3 p.to 2 comma d) della Legge Regionale 17 febbraio 2000, n.9 ed approvate con Delibera di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.877.

- **Volontariato**

Legge 11 agosto 1991, n.266

" Legge Quadro sul Volontariato"

Legge Regionale 28 maggio 1992, n. 15

"Disciplina del Volontariato"

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613

"Regolamento recante le norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile"

- **Difesa del Suolo - Gestione del Territorio**

Legge 18 maggio 1989, n. 183

"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo"

Legge Regionale 28 gennaio 1993, n. 9

"Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183"

Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36

"Legge urbanistica regionale"

Introduce gli strumenti di pianificazione di livello comunale: il Piano Urbanistico Comunale, i Progetti Urbanistici Operativi ed i Programmi Attuativi.

Legge Regionale del 21 giugno 1999, n. 18

"Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"

In particolare al capo II "piani di bacino ed opere idrauliche" direttive e competenze in merito alla redazione dei piani di bacino.

- **Emergenze Idrogeologiche**

Legge del 3 agosto 1998, n. 267

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" (Sarno)

Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 1998, n. 2615

"Approvazione ai sensi dell'art.6 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 45, della mappa di rischio di inondazione presente sul territorio regionale"

Deliberazione della Giunta Comunale di Genova 23 settembre 1999, n. 1201

"Approvazione della cartografia relativa al territorio comunale indicante le aree storicamente esondate e allagate"

Deliberazione di Giunta Regione Liguria 26 novembre 1999, n. 1411

"Integrazione ed aggiornamento della del. G.R. n. 1277/99 relativa all'approvazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 1, c. 1 - bis, del D.L. 180/98, del Piano Straordinario volto alla mitigazione del rischio"

Legge 11 dicembre 2000 , n. 365

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000" (Soverato)

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004

“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria del 6 agosto 2004, n.877

“Procedura operativa relativa ad eventi Meteo-Idrologici estremi per la Regione Liguria”

- **Emergenze Incidenti Industriali**

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175

"Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183"

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334

"Attuazione della direttiva 96/82/ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"

- **Emergenze Incendi Boschivi**

Legge Regionale 22 gennaio 1991, n. 4

“Legge Regionale Forestale”

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi Art. 42 stato di grave pericolosità dichiarato ogni anno nel periodo di maggiore rischio incendi.

Decreto Legge 4 agosto 2000, n. 220

“Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi”

Art. 1 modifiche al Codice Penale “Incendio Boschivo” quale nuovo reato penale.

Legge del 21 novembre 2000, n. 353

"Legge quadro in materia di incendi boschivi"

(abroga la Legge Regionale 28 gennaio 1997 - n. 6 “Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli Incendi Boschivi”)

- **Emergenze Sanitarie**

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2001

"Adozione dei "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi"

- **Emergenze Sismiche**

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2004, n. 3274

“Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale”

Relazione Generale

Allegati

- **Carta tematica geologica (tav. 01 A).**
- **Carta tematica idrogeologica (tav. 02 A).**
- **Carta del rischio geomorfologico (tav. 03 A).**
- **Carta delle Aree del territorio comunale percorse dal fuoco (tav. 04 A).**
- **Carta delle Fasce di inondabilità presenti sul territorio comunale (tav. 05 A).**
- **Planimetria del territorio comunale (tav. 06 A) e relative schede.**